

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

C.F.00347520504

Atto n.

1) COMUNE DI POMARANCE

2)

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CHALET" E
DELL'AREA CIRCOSTANTE UBICATA IN LARDERELLO COMUNE
DI POMARANCE**

**IMPORTO: € 145.814,17 comprensivo di oneri di sicurezza pari, ad €. 5.579,76
oltre a IVA 10%**

SCRITTURA PRIVATA

Tra le parti:

a) l'Architetto Roberta Costagli, nata a Pomarance (Pi) il 21.09.1962, in qualità di Direttore del Settore Gestione del Territorio domiciliata per la carica presso il Comune, la quale, interviene in esecuzione degli atti appresso indicati, in rappresentanza e per conto del Comune di Pomarance – C.F. 00347520504 che nel contesto dell'atto verrà chiamato "Comune" e si costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri che a lui derivano giusto provvedimento del Sindaco n. 36 del 31/12/2014, in atti.;

b) il Sig. _____ nato a _____ () il _____ e residente in _____, via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____ con sede in via _____ a _____ () codice fiscale _____ partita IVA _____ quale impresa affidataria dei lavori di _____.

per la sottoscrizione della presente scrittura privata.

PREMESSO

CHE con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. _____ stabilendo altresì, di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata da esperirsi con il criterio del minor prezzo;

CHE le lettere di invito alla procedura in oggetto sono state inviate in data _____, individuando il giorno _____ quale termine per la scadenza delle offerte;

CHE con Verbale n. _____ in data _____ redatto a seguito di seduta esperita il giorno _____, recepito con decreto Dirigenziale n. _____ in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione del contratto in oggetto a favore dell'impresa _____, per un importo di €..... più I.V.A., oltre a €. più I.V.A. di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto ad affidare definitivamente il contratto in oggetto all'Impresa sopra indicata, provvedendo, altresì,

all'imputazione della spesa complessiva di €. _____ e alla conseguente modifica del prospetto economico di progetto;

CHE in data _____ sono state inoltrate le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 163/06;

CHE è stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il contratto in argomento, la polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, dell'importo di €. _____, valida dal _____ fino al _____ e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune; **(da inserire se prodotta la certificazione) cifra corrispondente al ...% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Impresa ha presentato la certificazione _____ ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;**

CHE alla spesa relativa ai lavori in oggetto viene fatto fronte come indicato nella citata determinazione n. _____;

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP F64H16000440004 ed il codice CIG _____, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

(solo per importi < o = € 150.000,00)

CHE visto l'importo del presente atto non è stato necessario provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera e), del citato decreto;

CHE si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto.
Le parti convengono quanto segue:

CAPO 1 GENERALITA'

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Arch. Roberta Costagli nella sua qualità di Direttore del Settore Gestione del Territorio e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con l'impresa _____ che come sopra rappresentata accetta, il presente atto di cottimo dei lavori indicati nella premessa e come successivamente sommariamente specificati per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

Il Signor _____ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento" per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

L'Impresa _____ elegge domicilio legale presso la sede legale in via _____ n. _____ a _____ (____) dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto nelle Specifiche tecniche facenti parti della perizia approvata con Determina n. del , nonché delle più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei lavori:

- Ripristino murario delle parti ammalorate delle tribune;
- Ripristino funzionale dei parapetti e loro tinteggiatura;
- Revisione e reintegro dell'impianto di illuminazione in esterno;
- Ripresa della pavimentazione della pista di pattinaggio;
- Revisione e integrazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- Disinfestamento delle aree a verde e delle gradinate, con trattamento diserbante;
- Ripristino totale della pavimentazione circostante allo Chalet con autobloccanti;
- Messa a norma degli impianti elettrico e termoidraulico;
- Rifacimento dell'attuale percorso pedonale dal parcheggio allo Chalet a dotandolo di un cordolo prefabbricato in cls. sul lato scarpata, di un corrimano metallico con illuminazione idonea;
- Rendere accessibile la zona bar e la pista di pattinaggio mediante una rampa che, posta sul lato est dello Chalet La rampa e la terrazza di raccordo saranno dotate dei prescritti cordolo e corrimano metallico e saranno pavimentate in clinker antigelivo e antiscivolo due rampe per disabili e nella terrazza di collegamento tra il bar e la pista di pattinaggio l'impianto elettrico;
- Per il bar non è prevista nessuna modifica se non la ripresa degli intonaci e la tinteggiatura, oltre che la messa a norma dell'impianto elettrico e termoidraulico;
- Consolidamento fondale dello Chalet;
- Revisione del manto di copertura e delle gronde dello chalet saranno sostituite integralmente le docce e le calate con altre in rame collegate al sistema di smaltimento previa immissione in pozzetti ispezionabili;
- Le lesioni presenti nei paramenti murari esterni saranno consolidate col metodo cuci-scuci
- demolizione totale dell'attuale locale tecnico per la centralina di scambio termico posto sul retro (lato ovest) del fabbricato;
- realizzazione di un nuovo locale tecnico per ospitare la nuova centralina di scambio termico e magazzino con muratura portante in blocchi di laterizio sarà realizzato, con finitura ad intonaco sull'interno e all'esterno, copertura a falda unica e manto in embrice e coppo toscano, con docce e calate in rame e infissi metallici in colorazione marrone scuro.

Art. 4
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori compensati a misura compresi nell'appalto, come da progetto, ammonta a €. 145.814,17 (euro centoquarantacinquemilaottocentoquattordici/17) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 5.579,76 (euro cinquemilacinquecentosettantanove/76), per cui l'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a €. 140.234,41 (euro centoquarantamiladuecentotrentaquattro/41) , come risulta dal seguente prospetto:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	NOTA
OG1	Edifici civili e industriali	124.060,25	
OS30	Impianti tecnologici	21.753,92	

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto

in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, l'importo contrattuale è quantificato in € _____/___ (euro _____/___), oltre IVA al ___%.

Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, oltre al Capitolato speciale d'appalto, limitatamente a quanto qui non disciplinato, i seguenti elaborati:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari, che costituiscono i prezzi contrattuali al netto del ribasso offerto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia
- il P.S.C. (eventuale)
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara (eventuale).

Art. 6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 7 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del Codice; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice il Comune può ordinare, durante l'esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variate prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 9 INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

L'impresa dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare netto del cottimo, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100, corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, (10% dell'importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente

atto ed all'incameramento della cauzione.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 10 **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG _____ ed il codice CUP F61E16000280004 assegnati al presente intervento.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente all'art. 9 del capitolato speciale del presente appalto, cui si rinvia quale parte integrante di questo contratto.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente allo Comune di Pomarance ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia del contratto sottoscritto.

Art. 11 **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data protocollo, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 12 **PAGAMENTI IN ACCONTO**

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 10 ed agli artt. 9 e 18 del Capitolato speciale dell'appalto oggetto del presente contratto e sua parte integrante e sostanziale.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 co.5 del Codice, raggiunga la cifra di **€50.000,00** (euro cinquantamila/00)

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Pomarance corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E' possibile chiedere l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale, prima della sottoscrizione del presente contratto e previa costituzione, ai sensi dell'art. 135 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 180 del D.P.R. 207/10

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale dell'appalto allegato, quale parte integrante, del presente contratto.

I pagamenti verranno disposti a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a

Art. 13

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI - PAGAMENTO A SALDO

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del C.R.E ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia

degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a norma dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo della stessa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del C.R.E sarà anche svincolata la cauzione definitiva.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 12.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

(oppure)

La liquidazione avverrà in unica soluzione, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dietro presentazione delle certificazioni richieste nei precedenti articoli, con regolare fattura e previa emissione da parte del D.L. di Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente cottimo, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente atto di cottimo.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 15

SICUREZZA DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

L'impresa si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di sicurezza e coordinamento o un piano

sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza.

Art. 16 **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO A COTTIMO**

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%. Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.

(in caso di categorie superspecializzate di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014 di importo superiore al 10% del totale dei lavori):

Nel caso di categorie superspecializzate individuate in fase di progettazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, di importo superiore al 10% del totale dei lavori, come descritte all'art. 2 del presente capitolato, il relativo subappalto è possibile nei limiti del 30% delle opere di cui alle stesse categorie e non può essere suddiviso, senza ragioni oggettive.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante.

Per ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto, le cause di revoca della medesima e la disciplina dei subcontratti, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale dell'appalto oggetto del presente contratto.

Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

~.....
~.....

Art. 17 **COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto, l'accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:

- 1) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari a €.
- 2) all'assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 103 co.7 del d.lgs. n. 50/2016, pari a 500.000,00 € per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo del contratto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'impresa è tenuta a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 19 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Pomarance, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal codice.

Art. 20 CODICE ETICO

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Pomarance, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è consegnato unitamente al presente contratto.

Art. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'importo delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo economico dell'opera compreso tra il 5% ed il 15%, verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 23

OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

(nell'ipotesi di acquisizione di firma autografa da parte dell'appaltatore):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto come segue

- La Società [...], nella persona del Sig. [...], legale rappresentante, con firma autografa acquisita digitalmente mediante scansione del documento cartaceo;
- Il Dirigente del Comune, [...] – c.f. [...], mediante firma digitale rilasciata da [...], in corso di validità e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

LA SOCIETA'

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 10, 12, 17, 20 e 22 del presente contratto.

LA SOCIETA'

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

(nell'ipotesi di firma digitale anche dell'appaltatore):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale mediante pagamento Mod. F23.

LA SOCIETA' (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 10, 12, 17, 20 e 22 del presente contratto.

LA SOCIETA' (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)